

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Transitando in prossimità di un cantiere privo di recinzione e di adeguata segnalazione, veniva travolto da un autocarro in manovra.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice a quo sono del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il titolare della posizione di garanzia ha l'obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro non solo per i lavoratori subordinati o per i soggetti equiparati a questi ultimi ma altresì per tutti coloro che possano comunque trovarsi nell'area del cantiere ( Cass., Sez. 4, n. 2525 del 21-1-2016, Del Rio).

Soggetto beneficiario della tutela è infatti anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori sicché dell'infortunio che sia occorso a quest'ultimo risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata. Pertanto è irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non dipendente dell'azienda operante nel cantiere o comunque in rapporti di lavoro con quest'ultima (Cass., Sez. 4, n. 44793 del 9-11-2015, Faggian; Sez. 4, n. 51190 del 30-12-2015, Passamonti). D'altronde, compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati o di terzi, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore o del terzo era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497).

Il garante, dunque, ove abbia negligenzemente ommesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori o dei terzi, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore e del terzo anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori o di terzi (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161).

Non possono ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, comportamenti negligenti di soggetti - nella specie il lavoratore e la persona offesa - che si riconnettano ad una condotta colposa del garante (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391).

L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche; oppure qualora il terzo ponga in essere una condotta del tutto abnorme ed eccezionale e cioè una condotta che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ( Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710).

Solo in questi casi è esclusa la responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha invece sottolineato come, nonostante sia indubbia la sussistenza di profili di colpa a carico del lavoratore e della persona offesa, l'evento sia da riconnettersi eziologicamente a una ben precisa condotta colposa degli imputati, consistente nell'omissione del fondamentale presidio antinfortunistico costituito dalla delimitazione del cantiere, che avrebbe certamente evitato l'accadimento lesivo.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

## Note

Il pedone pose in essere una manovra senz'altro imprudente, attesa l'evidente presenza di un cantiere che avrebbe richiesto maggiore attenzione, ma non eccentrica. La strada era infatti costeggiata da caseggiati di civile abitazione ad essa prospicienti e separati dalla strada stessa da un marciapiede su entrambi i lati. In un simile contesto urbano,

l'accesso da parte della popolazione locale alla zona di conferimento delle immondizie era dunque da considerarsi del tutto normale e quindi perfettamente prevedibile da parte dei preposti alla sicurezza di cantiere.

D'altronde, in ragione del posizionamento dei cassonetti lungo la carreggiata oggetto dei lavori di asfaltatura, era altamente prevedibile il rischio di un attraversamento non autorizzato della zona in cui dovevano operare i mezzi. Di qui la necessità di approntare una delimitazione del cantiere idonea a impedire l'accesso di soggetti non autorizzati. Ne consegue che la condotta, pur colposa, della persona offesa, che ha deliberatamente impegnato la carreggiata teatro dei lavori, non può essere considerata interruttiva del nesso di causalità tra l'omissione dei presidi di sicurezza e l'evento stesso.

Per quanto attiene alla condotta dell'autista dell'autocarro, il giudice a quo ha posto in rilievo come dalle risultanze acquisite sia emerso che il camion stava percorrendo in retromarcia la carreggiata per raggiungere il punto di inizio dei lavori in cui era collocata la fresatrice. La Corte d'appello ha dunque evidenziato la responsabilità a titolo di cooperazione colposa del lavoratore, per aver operato in violazione dell'art 141 cod. strada nonché delle prescrizioni antinfortunistiche generali, riportate anche nel POS della società per la quale l'autista lavorava, che prescrivevano l'assistenza di un uomo a terra nel caso di retromarcia con mezzo pesante. Ma tale condotta colposa non può considerarsi interruttiva del nesso di causalità, avendo il giudice a quo evidenziato come, attraverso la mancata predisposizione di adeguata segnaletica e delimitazione dell'area di cantiere, gli imputati avessero consentito di operare con l'autocarro in un cantiere privo di adeguati presidi di sicurezza a tutela dei terzi: presidi che, ove fossero stati efficacemente approntati, non avrebbero certamente richiesto la vigilanza costante del cantiere da parte dei responsabili della sicurezza e avrebbero evitato l'evento, nonostante la condotta colposa in concreto posta in essere dall'autista del mezzo.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**